

## Convenzione per esercitazioni pratiche e tirocinio formativo di corsi di operatore socio sanitario

La presente convenzione regola i rapporti tra:

L'agenzia formativa **AG Formazione Società Cooperativa** con sede legale in Larghetto San Leonardo, 3 di Paola (CS) P.IVA 03092030786 rappresentata da Genovese Francesco Salvatore nato a Catanzaro il 18.07.1968, C.F. GNVFNC68L18C352B e residente a Paola CS in Larghetto San Leonardo 4, ente attuatore del corso per Operatore Socio Sanitario, Autorizzati dalla Regione Calabria con D.D. n. 11219 DEL 10/10/2018 ( 4 edizioni) e

Azienda	Centro Clinico San Vitaliano	con sede legale in via	Via Tommaso Campanella				
n.	60	Città	Catanzaro	Prov	Cz	P IVA	02993430798
C.F.	02993430798	Tel.	09641636295	e-mail	<a href="mailto:ufficiopersonale@centroclnicosanvitaliano.it">ufficiopersonale@centroclnicosanvitaliano.it</a>		
Sede operativa del tirocinio	Catanzaro			In via	Via Tommaso Campanella		
n.	60	Città	Catanzaro	Prov	CZ	Telefono	0961773834

in persona del dott. Alfredo Citrigno

Nato il 15/06/1983 a Cosenza ( CS ), C.F. CTRLRD83H15D086E

Tel. 0961 773834 email [alfredocitrigno@grup pocitrigno.it](mailto:alfredocitrigno@grup pocitrigno.it)

rappresentante legale dell'Azienda in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso Sede Legale, in seguito denominata "Azienda";

### Premesso che:

L'Agenzia Formativa opera nell'ambito della formazione professionale ed ha avviato 4 corsi di formazione di Operatore Socio-Sanitario, giusto affidamento/autorizzazione di cui al decreto del Dirigente del settore N°7 Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Regione Calabria n.11219 del 10/10/2018;

I progetti approvati prevedono la durata complessiva dei moduli di base e professionalizzanti stabiliti dal provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province

autonome del 22 febbraio 2001 inerente l'individuazione della figura e del profilo professionale dell'operatore socio sanitario e dalle Linee di Indirizzo di cui alla D.G.R.n.155/2017.

In particolare:

1. La frequenza alle attività formative è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato con le assenze il 10% del monte ore complessivo. La frequenza alle esercitazioni pratiche e ai tirocini deve essere documentata con rilevazioni delle presenze.
2. Il modulo professionalizzante prevede esercitazioni per un numero di 100 ore. La metodologia e gli obiettivi delle esercitazioni, legate ad ogni unità formativa, verranno decisi, dalla direzione didattica del corso.
3. Il tirocinio si articola su 450 ore, di cui 150 in ambito sociale, 100 in ambito socio-sanitario e 200 in ambito sanitario e si svolge in ambiente ospedaliero e presso le strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie ed è finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche dei singoli moduli professionalizzanti.
4. Il progetto della parte pratica e del tirocinio viene elaborato, per ciascuna unità formativa dei moduli professionalizzanti, prima dell'inizio del modulo e contiene:
  - Le attività da apprendere;
  - Le modalità e i tempi di tirocinio;
  - L'ambito sociale e/o sanitario dove si realizza il tirocinio;
  - Le modalità di verifica dell'apprendimento;
  - Il personale di assistenza e supervisione del servizio sede di corso.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

## Art.1

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere gli allievi del corso indicato in premessa, mettendo a disposizione il personale utile a fornire supporto formativo. L'attività del tirocinio formativo durante il periodo di permanenza presso le strutture sarà svolta con l'assistenza del personale che dovrà accompagnare il tirocinante durante le varie fasi di lavoro e favorire la sua esperienza pratica.

## Art.2

Gli orari e le modalità di svolgimento saranno concordati tra l'ente ed il soggetto ospitante, in relazione alle esigenze organizzative, strutturali e contingenti di quest'ultimo. I periodi suddetti potranno subire delle modifiche, dovute ad esigenze organizzative dei soggetti firmatari della presente convenzione.

## Art.3

L'attività si configura come esecuzione pratica degli apprendimenti presso la struttura formativa, pertanto agli allievi dovrà essere attribuita una mansione coerente con il progetto formativo.

Il rapporto di tirocinio formativo non può figurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. L'azienda ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del tirocinio. Durante il periodo di tirocinio formativo, il tirocinante, per quanto concerne orari e giorni di lavoro, dovrà attenersi a

quanto concordato con il Tutor individuato ai sensi delle Leggi Regionali dalla Agenzia Formativa, ed adeguarsi al regolamento interno, alle norme e alle procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza ed all'igiene del lavoro, quelle infortunistiche e alle festività stabilite.

Il tirocinante deve altresì sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene ogni attività effettuata durante il tirocinio presso l'Azienda Ospitante, la stessa non dovrà sostenere alcuna spesa a carico del tirocinante né dovrà provvedere ad alcun compenso per il medesimo.

#### Art.4

Il personale del soggetto ospitante assicurerà la massima disponibilità nell'assistere il tirocinante nel suo percorso formativo, aiutando ad affrontare eventuali problematiche legate al tirocinio che dovessero presentarsi nel corso dell'esperienza.

#### Art.5

Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante, viene predisposta una scheda contenente:

il nominativo dell'allievo;  
il titolo del progetto e gli obiettivi attesi e raggiunti;  
L'ente formativo AGformazione provvederà:

All'assicurazione INAIL del tirocinante interessato e a comunicare alla stessa il luogo di svolgimento del tirocinio;

Alla copertura assicurativa per responsabilità civili verso terzi;

#### Art.6

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, al trattamento dei dati personali raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, che saranno trattati esclusivamente per le finalità della stessa, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o elaborazione automatizzata. Inoltre per fini statistici, i suddetti dati, **trattati esclusivamente in forma anonima**, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciamo richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Titolari dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore ed il soggetto ospitante. Le parti dichiarano infine di essere informate relativamente al trattamento dei dati personali e sensibili in base al decreto legge n. 196/03 e di adempiere ai relativi obblighi in esso previsti.

#### Art.7

Ai sensi del D Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, le parti convenzionate concordano che gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, gravino per quanto riguarda il tirocinante, sul soggetto ospitante, il quale fornisce idonea informativa sui rischi legati all'attività oggetto di tirocinio.

## Art.8

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle norme nazionali e regionali in materia di formazione professionale.

## Art.9


La risoluzione di eventuali controversie è demandata al foro di Cosenza.

## Art.10

La presente convenzione avrà validità biennale a partire dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà essere prorogata con accordo specifico sottoscritto da entrambe le parti.

Data 26/06/2019

Letto approvato e sottoscritto

  
AG Form@zione  
P.IVA 03092030786  
Larghetto San Leonardo, 3  
Paola (CS)  
Tel. 0982613047  
P.IVA e CF. 03092030786

*Centro Clinico San Vito S.r.l.*  
Sede Legale: Via T. Campanella, 60  
89100 CATANZARO  
Partita IVA 02094730798